



# COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari  
Parco delle Rimembranze - 09048 SINNAI

## SETTORE POLIZIA LOCALE

Allegato al Bando di gara – det. n.17 del 20 aprile 2011  
**CIG: 1932501E42**

### CAPITOLATO D'ONERI

**PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI SINNAI.**  
01.07.2011 – 31.12.2013

**Base d'asta € 2,60 (due/60) oltre IVA al giorno per ogni cane**

La Ditta sottoscritta si obbliga ad eseguire l'appalto di cui al presente capitolato con l'osservanza delle norme specificate o richiamate nel presente atto.

#### Art. 1 - Ditta fornitrice

La ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ che nel contesto della presente offerta - contratto sarà più brevemente indicata con la parola "Ditta".

#### Art. 2 - Rappresentanza

Agli effetti del presente capitolato-contratto, il Comune di Sinnai è rappresentato da Luciano Concas, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Polizia Locale, e la Ditta con sede in \_\_\_\_\_, (Provincia) \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Provincia) \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (Provincia) \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente capitolato il servizio di **ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale di Sinnai**, per il periodo **01.07.2011 – 31.12.2013**, come meglio descritto nel successivo **art. 9**.

#### Art. 4 -Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a – dal presente capitolato-contratto;
- b – dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato,
- c– dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dalla presente offerta-contratto e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

La ditta dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente Capitolato d'oneri;

Per accettazione  
Firma leggibile del legale rappresentante

### **Art. 5 - Ammontare dell'appalto**

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che formulerà il maggior ribasso percentuale sulla base d'asta pari a € **2,60 (due/60)** - I.V.A. esclusa, al giorno per ogni cane ed € **30,66 (trenta/66)** I.V.A. esclusa, per ogni operazione di trasporto e smaltimento di carcassa animale.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, relativo a mesi **30 (TRENTA)**, è di € **156.250,00** (centocinquantasettemilaseicentocinquanta/00) - I.V.A. esclusa, di cui € **1.810,00** - I.V.A. esclusa, destinate a spese di trasporto e smaltimento di carcassa animali.

Tali corrispettivi sono comprensivi di ogni spesa, onere e contributo per cui l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere.

L'appaltatore non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun'altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva di modificare l'importo complessivo presunto in aumento o in diminuzione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro i limiti del 1/5, ai sensi dell'art.11 R.D. 18/11/1923 n.2440, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

### **Art. 6 -Periodo del servizio**

Il servizio avrà decorrenza dal **01.07.2011** fino al **31.12.2013**.

### **Art. 7 -Qualità e requisiti del servizio**

Le caratteristiche principali del servizio, oggetto dell'appalto, devono rispondere ai requisiti stabiliti e richiesti dal presente capitolato.

### **Art. 8 - Descrizione del servizio**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento, nei locali del canile rifugio gestito dalla ditta aggiudicataria, del ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi e in stato di abbandono, catturati nel territorio del Comune di Sinnai ad opera del competente servizio veterinario della A.S.L. e ivi trasportati a cura della ditta aggiudicataria. Le spese per il trasporto degli animali catturati dalla A.S.L. sono a carico della medesima. Qualora non fosse possibile ricoverare i cani presso il canile della ditta aggiudicataria per motivi legati a sovraffollamento o ad altri certificati comunque dalla A.S.L., la stessa potrà avvalersi di altre strutture idonee presenti sul territorio, previa comunicazione da farsi al Comando Polizia Locale.

Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ASL.

La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carcasse non è compresa nell'importo complessivo giornaliero per il ricovero, custodia e mantenimento di ogni singolo cane; a tal fine l'Amministrazione comunale metterà a disposizione per il periodo del servizio (dal **01.07.2011** fino al **31.12.2013**), la cifra di € **1.810,00** - I.V.A. esclusa.

Il Comune di Sinnai affida all'Appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici e profilattici ordinari a tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, adoperandosi affinché le pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie la Legge 281/91.

L'appaltatore, come individuato dall'esito di gara, dovrà trasferire a proprie spese, i cani di proprietà dell'Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio.

### **Articolo 9 - Modalità di espletamento del servizio richiesto e obblighi della ditta aggiudicataria**

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:

- a) Dal presente Capitolato
- b) Dalla legge 14/08/91 n. 281
- c) Dalla legge Regione Sardegna 18/05/94 n. 21
- d) Dalla legge Regione Sardegna 01/08/96 n. 35
- e) Dal DPGR 4/03/99 n. 1
- f) Dalla legge 626/1994
- g) Dalla legge 11/08/91 n. 266
- h) L.R. 5/2007
- i) D.Lgs. 12/04/06 n. 163
- j) D.Lgs. 03/04/06 n. 152

Fanno capo all'appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:

A) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell'appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all'esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box.

B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura.

C) Garantire l'alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.

D) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche.

E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide.

F) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile.

G) Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell'appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.

Sono a cura e spese della Ditta affidataria l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:

Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;

- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosirosi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;

- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell'appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;

- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di Sinnai dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;

- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.

H) Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l'Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni.

La cessione dell'animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche dell'animale, nonché il numero di microchip.

L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitano attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.

I) Mettere a disposizione per un minimo di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.

J) L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la disinfezione.

K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio.

L) Stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 266/91 ove dovute.

M) L'appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest'ultimo, altro riferimento riconducibile all'animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.

N) Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.

O) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell'appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione l'Appaltatore ne da immediata comunicazione al servizio veterinario dell'Asl di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Sinnai.

P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell'Appaltatore e restituiti al proprietario, l'Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l'avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell'animale.  
 Q) Al momento dell'affidamento del servizio di che trattasi, l'Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.

### **Articolo 10 - Requisiti del canile rifugio**

Le caratteristiche generali del rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
- dovrà avere capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

### **Art. 11 - Modalità di rendicontazione del servizio**

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere quadrimestralmente una relazione indicante l'attività svolta e, ogni sei mesi, copia del registro debitamente aggiornato, contenente l'annotazione di entrata e/o di uscita di ogni cane, corredato di relative foto e numeri di codice.

Per le Associazioni di Volontariato vige altresì l'obbligo di presentare, alla fine di ogni anno amministrativo, un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, documentato dalle pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze, firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

### **Art. 12 - Controllo ed accettabilità del servizio**

Ai sensi della Legge, la vigilanza sull'adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario A.S.L. 8 di Cagliari. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell'Amministrazione.

E' demandato al Comando Polizia Locale – Servizio Randagismo - la sorveglianza e la verifica del servizio, al fine di accertarne la regolarità.

A tal fine l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi a frequenza trimestrale.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale provvederà, in contraddittorio con la Ditta, alla verifica del servizio eseguito ed all'accettazione dello stesso entro e non oltre giorni 02 (due) dalla data di esecuzione.

Qualora il servizio non risultasse conforme all'oggetto dell'appalto o a quanto previsto nel presente disciplinare, il funzionario accertatore provvederà a redigere provvedimento motivato di addebito e alla notifica dello stesso mediante Raccomandata, anticipata via Fax, con richiesta di giustificazioni alla stessa Ditta contraente.

La ditta aggiudicataria si impegna a risolvere con la massima celerità qualsiasi disfunzione, accertata dai funzionari comunali o del servizio Veterinario, con interventi risolutivi totalmente a suo carico.

### **Art. 13 - Vizi e Garanzie**

L'accettazione del servizio da parte dei funzionari competenti, non solleva la ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti del servizio eseguito, non potuti rilevare all'atto dell'esecuzione del servizio e/o durante le necessarie verifiche.

### **Art.14 -Penalità**

Qualora si verificasse ritardo nel trasporto del cane nella struttura di ricovero, successivamente alla segnalazione della cattura da parte del competente servizio veterinario della A.S.L., si applicherà una penale di **€ 50,00** giornaliera.

Qualora la ditta aggiudicataria rinunciasse all'esecuzione del servizio o alla stipula del contratto, dovrà versare una penale pari a **€ 1.000,00 (mille/00)**, a titolo di rimborso spese che l'Amministrazione appaltante ha sostenuto e sosterrà a seguito di tale decisione.

All'applicazione della penale si deve procedere, in contraddittorio con l'appaltatrice, tramite apposita nota scritta.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale.

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.), inoltrando apposita nota scritta all'Ente committente.

#### **Art. 15 - Inosservanze delle prescrizioni contrattuali**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle inerenti la qualità ed il termine di esecuzione del servizio - inosservanze da contestarsi in forma scritta tramite Raccomandata anticipata fax, l'Amministrazione comunale avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con suo atto senza l'obbligo di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà, con l'obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno e di sottostare altresì, a titolo penale, al risarcimento all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale.

#### **Art. 16 - Invariabilità dei prezzi**

Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli tutto incluso e nulla escluso per la completa fornitura del servizio.

I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costi dei materiali della manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi. Nei prezzi unitari è altresì compreso il costo del trasporto dalla sede indicata nella richiesta di intervento.

L'offerta si riterrà vincolante per la Ditta per i centottanta giorni successivi alla data di aggiudicazione.

Trascorso tale termine, qualora l'Amministrazione non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua volontà, alla stipulazione del contratto, la Ditta potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi contenuti nella presente offerta.

A seguito di tale svincolo la Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra qualsiasi pretesa.

#### **Art. 17 - Pagamenti**

Il pagamento viene disposto dall'Amministrazione in rate mensili posticipate (entro 30 giorni dalla data del protocollo), sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento dell'integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato e della regolarità contributiva (DURC).

Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla stipula della presente convenzione per il caso di mancata cattura di cani nel corso della vigenza della medesima.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento richiesta dall'appaltatore medesimo.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.

#### **Art. 19 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, la Ditta dovrà costituire, ai sensi di legge, all'atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell'appalto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Per quanto non espressamente citato si rimanda all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

**Art. 20 - Domicilio legale**

A tutti gli effetti di legge e di contratto, la Ditta appaltatrice, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede comunale, comunicandone l'esatto recapito.

**Art. 21 - Obbligatorietà del contratto**

Il presente capitolato **vincola la Ditta sottoscritta dal momento della presentazione dell'offerta**, avrà effetto nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo la stipulazione e la registrazione del relativo atto nei modi di legge.

**Art. 22 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

**Art.23 - Avalimento**

L'avvalimento è consentito nei termini di legge.

**Art. 24. - Spese a carico dei proprietari**

I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Comunale l'importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L'Appaltatore avrà l'obbligo di comunicare entro 48 ore all'Amministrazione l'avvenuta restituzione dell'animale indicante le generalità del proprietario, di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l'identificativo microchip del suddetto animale. L'Amministrazione si obbliga all'applicazione della sanzione amministrativa per l'omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell'animale.

**Art. 25 - Subappalto**

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità.

Ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

Sarà onere dell'Appaltatore acquisire la copia del formulario firmato dall'Impianto (ditta) che ha ricevuto il rifiuto per lo smaltimento, secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.

**Art. 26 - Spese**

Sono a carico della Ditta tutte le eventuali spese di contratto, bollo, registro.

Il prezzo espresso nell'offerta si intende quale prezzo comprensivo di tutti gli oneri.

**Art. 27 - Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alla disposizioni di legge e regolamenti in materia.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Sinnai,** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**La ditta Fornitrice**

\_\_\_\_\_  
Per accettazione  
Firma leggibile del legale rappresentante

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (firmare e timbrare in tutte le pagine).

*Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Sinnai per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.*